

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) -
Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di
trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio
individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli -
Computabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti
di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio
individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo
Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani
o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come
interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere
computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto,
in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per
il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro
della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto
al suo interno.

Istituti di prevenzione e di pena